









## ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Aiello"

Via Consolare, 119 № 90011 Bagheria (PA)

\*\*/ A (091) 902866 - C.f. 90007720825

paic83600|@istruzione.it

paic83600|@pec.istruzione.it

http://www.ictaiello.it/

Cod. unico ufficio "UFBOUK"

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA Prot. 0007065 del 25/08/2023 VII-3 (Uscita) AL PERSONALE DOCENTE E ATA ALL'ALBO ON LINE/AL SITO WEB/AGLI ATTI

#### **CIRCOLARE N° 339**

OGGETTO: D.Lgs. 104/2022 – Decreto cosiddetto "Trasparenza", attuazione della Direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, fornisce, di seguito, le informazioni in merito al D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea", che introduce disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori, novellando le prescrizioni previste dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 "Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro".

### Scheda Decreto "Trasparenza"

Il D.Lgs. n. 104/2022 disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, introducendo nuove modalità di comunicazione ai lavoratori pubblici e privati di specifiche informazioni.

#### <u>Termini e modalità per la consegna delle informazioni:</u>

L'articolo 4 del D.lgs. 104/2022, modifica in diversi punti il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, "Concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro".

I commi 2 e 3 del nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 disciplinano le modalità ed i termini entro i quali il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni:

"l'obbligo di informazione di cui al comma 1 è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

- a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
- b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608".

Il datore di lavoro è tenuto pertanto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Le informazioni prescritte, eventualmente non contenute nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Alcune informazioni possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa e cioè entro il corrispondente giorno del mese successivo a quello di insorgenza dell'obbligo.

La Circolare N. 4/2022 INL ha fornito alcuni chiarimenti. Con riguardo ai contratti di prestazione occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, si dovrà fare riferimento alle informazioni contenute alle lett. da a) ad e) del comma 17 dello stesso art. 54-bis che, secondo le nuove modifiche legislative (v. art. 5, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 104/2022), devono essere trasmesse in formato elettronico o in forma cartacea al lavoratore prima dell'inizio della prestazione.

Le disposizioni riguardano i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1° agosto. Tuttavia il datore di lavoro deve fornire entro 60 giorni dalla eventuale richiesta scritta anche agli assunti in data precedente.

La circolare INL citata ricorda che "al fine di agevolare il più possibile l'assolvimento dei nuovi adempimenti informativi, il decreto chiarisce la possibilità di avvalersi di una comunicazione in formato "elettronico" (ad es. email personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoratore, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore ecc.) avendo cura, tuttavia, di specificare che "le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro".

### Format (Allegato 1)

Il datore di lavoro deve comunicare una serie di informazioni, alcune delle quali sono disponibili nel Contratto individuale, altre ricavabili dal CCNL e nel Contratto integrativo di Istituto, ai quali fare rinvio.

- Sono reperibili nel Contratto individuale le seguenti informazioni:
- a) identità delle parti del rapporto di lavoro comprese quelle dei co-datori;
- b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
- c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
- f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la data di conclusione o la durata dello stesso;
- i) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo
- Sono invece ricavabili dal CCNL, al quale fare riferimento anche tramite link sul sito della scuola (https://www.icstaiello.edu.it/):
- a) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;
- b) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- c) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

- d) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- Vi sono poi informazioni che non sono attualmente presenti nei contratti individuali e nel CCNL:
- a) l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento
- b) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
- c) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- d) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile

# IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof. Nunzio Speciale

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

#### Allegato 1

Format - Decreto "Trasparenza", attuazione della Direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. 104/2022, e ai chiarimenti forniti con circ. INL 4/2022, si procede alla consegna del Contratto individuale di lavoro e si rinvia al CCNL di comparto 2006/2009 e 2016/2018 e al Contratto integrativo di istituto, pubblicati sul sito dell'istituto scolastico al link www.gcaruso.edu.it con l'indicazione delle Organizzazioni firmatarie

Si consegna inoltre in allegato una apposita informativa per gli elementi non contenuti nel Contratto individuale o nel CCNL, nel rispetto dell'obbligo di comunicazione al lavoratore delle informazioni relative al rapporto di lavoro.

Il lavoratore dichiara di aver ricevuto in copia quanto sopra con la sottoscrizione del contratto.

Data	Firma del lavoratore
Data	

Informativa ai sensi del D.Lgs. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. 104/2022:

- Le seguenti informazioni sono contenute nel Contratto individuale di lavoro:
- a) identità delle parti del rapporto di lavoro comprese quelle dei co-datori;
- b) il luogo di lavoro;
- c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore (in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro);
- e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
- f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la data di conclusione o la durata dello stesso;
- g) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi.
- Le seguenti informazioni sono contenute nel CCNL di comparto 2006/2009 e 2016/2018 visionabili al link https://www.icstaiello.edu.it/ e nel Contratto integrativo di Istituto al link https://www.icstaiello.edu.it/:
- h) la durata e le condizioni del periodo di prova;
- i) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- I) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- m) il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- n) le condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.
- Per quanto riguarda il recesso del personale a tempo determinato e possibili relative sanzioni si rinvia inoltre all'O.M. specifica per i docenti e a al D.M. 430/2000 per il personale ATA, reperibili sul sito dell'istituto scolastico al link https://www.icstaiello.edu.it/
- Si forniscono inoltre le seguenti informazioni:
- Il lavoratore presterà servizio nei seguenti plessi: Plesso "CONSOLARE" (via Consolare 119 Bagheria) e/o Plesso "PUGLISI" (Via Maggiore Toselli Bagheria)
- o) periodo e modalità di pagamento della retribuzione:
- personale a tempo indeterminato, supplenti al 30 giugno e al 31 agosto: tramite sistema Noi PA in cooperazione applicativa con MI. I compensi sono erogati mensilmente su conto corrente bancario o postale.

- □ supplenza breve e saltuaria: i pagamenti sono gestiti tramite sistema NoiPA in cooperazione applicativa con MI ed erogati di norma a 30 giorni dal mese di riferimento in cui è avvenuta la prestazione, mediante conto corrente bancario o postale.
- p) enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso: i contributi sono versati all'INPS e, in caso di adesione del lavoratore, al fondo Espero. I dipendenti sono assicurati presso l'INAIL
- q) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro: il personale riceve la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista per i settori a rischio medio. La formazione, a carico dell'istituzione scolastica, si svolge nell'orario di lavoro.

Per il personale a tempo determinato sono attivati moduli periodici e al momento del primo contratto nell'anno scolastico nell'istituzione scolastica è consegnata specifica documentazione sul tema.

r) la programmazione dell'orario normale di lavoro, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno: il piano delle attività è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica e reperibile al link https://www.icstaiello.edu.it/